

STATUTO

PONENTE SOCCORSO



Premessa l'associazione Ponente Soccorso è affiliata alla Confraternita delle Misericordie d'Italia



MISERICORDIA PONENTE SOCCORSO O.D.V.

Via Martiri Del Turchino 46, 16157 Genova Prà | ☎ 010 66 71 837 - C.F.: 95112020102
www.misericordiapontesoccorso.it - info@misericordiapontesoccorso.it

Genova Prà 31/03/2025

Assemblea straordinaria dei soci dell'associazione Ponente Soccorso ODV

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

Il giorno 31/03/2025 alle ore 17:00 presso la sede dell'Associazione Ponente Soccorso ODV di Via Martiri del Turchino, 46 si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'associazione Ponente Soccorso ODV per deliberare i seguenti argomenti dell'ordine del giorno.

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifiche dello statuto a norma di legge (RUNTS)
2. Varie ed eventuali

Vengono proposti dal Governatore dell'associazione come Presidente assemblea il Sig. Maganuco Andrea e come segretario Argenti William

L'assemblea straordinaria dei soci costituita dalla presenza dei soci si approva all'unanimità.

Il Presidente constata e fatto constatare:

- Che l'assemblea è stata regolarmente convocata
- Che l'assemblea in seconda convocazione è valida
- Che sono presenti 110 soci su 110 come da foglio presenza conservato agli atti

Dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti dell'O.d.g.

1 MODIFICA DELLO STATUTO

Il presidente prende la parola illustrano la necessità di apporre modifiche generali allo statuto in essere e pertanto lo illustra facendone girare il cartaceo tra i soci presenti all'assemblea.

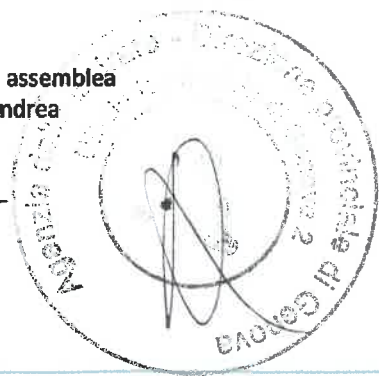
L'assemblea rappresentata dalla presenza dei tre quarti obbligatoria per apporre modifiche allo statuto approva la proposta con 110 voti su 110 soci presente all'assemblea, la modifica è pertanto approvata all'unanimità.

Approva all'unanimità il cambio dello statuto.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, nessuno chiede la parola sulle varie ed eventuali, pertanto alle ore 19:00 l'assemblea viene sciolta, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente di assemblea
Maganuco Andrea

Il Segretario di Assemblea
Argenti William



UFFICIO TERRITORIALE DI GENOVA
atto registrato il 29/04/2025 n° 311 serie 3
il pagamento di Euro esente

CAPO - I

COSTITUZIONE NATURA E SCOPI DELLA PONENTE SOCCORSO

Articolo 1 - Denominazione e Sede

È costituita in Genova l'Associazione "PONENTE SOCCORSO ODV" con sede in Genova affiliata alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, ricompresa nell'ambito di competenza della Diocesi di GENOVA.

L'Associazione assume la qualificazione giuridica di Ente del Terzo Settore essendo iscritta al RUNTS, come previsto dal Dlgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. al numero 42/2021.

L'Associazione assume dunque l'obbligo di inserire l'acronimo "ODV" o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" nella denominazione sociale, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune, nonché l'istituzione di eventuali sedi operative o secondarie possono essere deliberate dall'organo di amministrazione e non comportano modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 2 - Principi ispiratori

La Ponente Soccorso è una Associazione di Confratelli Volontari avente per scopo la solidarietà sociale, attraverso la costante affermazione della carità e della fraternità cristiana, attraverso la testimonianza delle opere in soccorso dei singoli e delle comunità, contribuendo alla formazione delle coscienze secondo l'insegnamento del Vangelo e della Chiesa Apostolica Romana, nel solco della tradizione della Chiesa e nello spirito del Concilio Vaticano.

L'Associazione ha durata illimitata, non ha fini di lucro, ha strutture ed organizzazione democratiche.

L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionale della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.

Articolo 3 - Elementi giuridici

La Ponente Soccorso, costituita agli effetti giuridici come Ente del Terzo Settore, è iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) nella sezione a) Organizzazioni di Volontariato.

La Misericordia è, secondo l'Ordinamento Canonico, associazione di fedeli laici della Chiesa ai sensi canonici 298-311 "Norme comuni" e canonici 321-326 "Associazioni private di fedeli" del Codice di Diritto Canonico.

L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale tra quelle previste dall'art. 5 del Dlgs 117/2017 e s.m.i., avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

L'Associazione è laica ed apartitica; fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sull'attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

Le attività sono svolte prevalentemente a favore di terzi ed alla generalità della popolazione.

Articolo 4 - Scopi associativi, attività e finalità

Scopo dell'associazione è l'esercizio volontario, per amore di Dio e del Prossimo, delle opere di Misericordia, corporali e spirituali, del pronto soccorso e dell'intervento nelle pubbliche calamità, sia in sede locale che nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con ogni pubblico potere nonché con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

L'associazione potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi così a contribuire all'analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d'uomo.

A titolo esemplificativo, potrà organizzare e gestire, sia in forma diretta che indiretta, servizi sociosanitari ed assistenziali, servizi di protezione civile, servizi a tutela e salvaguardia del territorio, servizi formativi e di volontariato sociale.

L'Associazione assume, il compito di svolgere in via esclusiva o prevalente, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, le seguenti attività:

1 - Promuovere l'elevazione spirituale, mediante le pratiche della pietà, della carità, del mutuo aiuto e del culto, affinché si affermi la "Civiltà dell'amore";

2 - Promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;

3 - Promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;

4 - Contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;

5 - Favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;

6 - Contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa ed alla gestione della Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;

7 - Organizzare forme di partecipazione ed intervento

- nel settore sanitario tramite il soccorso ed il trasporto dei feriti, degli infermi e dei portatori di disabilità di cui all'art. 5 lett. b del Dlgs 117/17;

- nel settore sociale e sociosanitario con l'assistenza ai malati, agli anziani ed ai bisognosi in genere, nei luoghi di cura e di ricovero ed a domicilio, anche realizzando idonee strutture di accoglienza, di diagnosi, di cura e di prevenzione ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni; interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni, ivi comprese l'organizzazione e la gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà di cui all'art. 5, lett. a, del Dlgs 117/17;

- nel settore ambientale e della protezione civile, nonché gli interventi ed i servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 5, lett. e, del Dlgs 117/17, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, anche mediante servizi di soccorso animali;

- nel settore delle iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;

- nel settore dell'educazione, istruzione e formazione, anche professionale mediante attività di informazione e culturali di interesse sociale con finalità educative di cui all'art. 5, lett. l, del Dlgs. 117/17;

- nel settore della organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche, ricreative e sportive di interesse sociale, incluse le attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, anche attraverso elementi di informazione e promozione delle attività istituzionali, oltre ad attività di editoria e stampa in genere, ed iniziative di radio/video diffusione di cui all'art. 5, lett. i, del Dlgs. 117/17;

- nel settore della organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- nel settore della organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche di cui all'art. 5, lett. t, del Dlgs. 117/17;

- nel settore dell'assistenza sociale e dell'alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi di cui all'art. 5, lett. q, del Dlgs. 117/17;

- nel settore dell'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti di cui all'art. 5, lett. r, del Dlgs. 117/17;

- nel settore delle iniziative di agricoltura sociale;

- nel settore della erogazione di sussidi ed elargizioni di beni e servizi a persone colpite da indigenza ed infermità od a persone svantaggiate nonché attraverso la cessione gratuita di alimenti o prodotti od il sostegno a distanza di cui all'art. 5, lett. u, del Dlgs. 117/17;

- nel settore della tutela, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico e culturale e del paesaggio nonché la riqualificazione di beni pubblici e di beni confiscati alla criminalità organizzata di cui all'art. 5, lett. z, del Dlgs. 117/17;

- nel settore della cooperazione allo sviluppo nonché nell'ambito delle filiere del commercio equo solidale;

- nel settore della promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata nonché della promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

8 - Collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto.

L'associazione può compiere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale a condizione che queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività, in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, e siano svolte secondo i criteri e nei limiti stabiliti a livello normativo e regolamentare.

A questo fine, l'associazione può, tra le altre attività, anche effettuare anche le seguenti attività del tutto secondarie (ex art. 5 D. Lgs 117/2017) rispetto alle attività di interesse generale (ex art. 6 D. Lgs. 117/2017) di cui sopra:

a) le attività cimiteriali connesse alla gestione dei cimiteri ovvero la sepoltura e/o trasporto dei defunti all'interno del cimitero della Confraternita ovvero all'interno di altri cimiteri secondo la richiesta

b) operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, compresa la costituzione di enti e società, nonché l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in altri enti, purché risultino strumentali al perseguimento dei fini istituzionali.

L'associazione può esercitare ogni altra attività di interesse generale che dovesse essere individuata ai sensi dell'art 5, comma 2, del Dlgs. 117/17 purché riconducibile agli scopi e finalità perseguiti ed indicati dagli artt. 2 e 3 del presente Statuto.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.

L'associazione, al fine di finanziare lo svolgimento delle proprie attività di interesse generale, può svolgere attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 Dlgs. 117/17 e s.m.i. e può inoltre esercitare, ai sensi dell'art. 6 Dlgs. 117/17 e s.m.i., attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge.

Si precisa che anche per quanto riguarda lo svolgimento di attività secondarie e strumentali rientranti nell'art. 6 del CTS ai volontari non spetta alcun rimborso oltre quello relativo alle "spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata" così come sancito dall'art. 17, comma 3 del D. Lgs. Nr. 117/2017 e s. m. dove non si distingue tra attività di interesse generale (art.5) ed attività diverse (art. 6).

Articolo 5 - Attività di formazione

L'associazione provvede all'attivazione della coscienza civica e cristiana degli iscritti mediante opportuni corsi di formazione spirituale e promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico-sanitario dei confratelli con corsi di istruzione teorico-pratici, e con ogni altro idoneo mezzo, secondo le linee ed i programmi emanati dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Articolo 6 – Sezioni

Per l'espletamento delle proprie attività l'associazione potrà costituire apposite sezioni, previa autorizzazione della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e convenzionarsi con gli Enti Locali secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente.

Le sezioni potranno avere un apposito comitato di coordinamento regolamentato da specifiche norme di attuazione e funzionamento all'uopo emanate dal Magistrato dell'associazione.

Articolo 7 - Rapporti con le Autorità Ecclesiastiche

In relazione al carattere cristiano inerente alla vita associativa, l'associazione mantiene i rapporti con il Vescovo Diocesano e con le altre Autorità Ecclesiastiche anche attraverso il proprio Assistente ecclesiastico o "Correttore".

Articolo 8 – Stemma

Lo stemma dell'associazione è composto da una corona circolare di colore ciano (pantone "Process Cyan U") integrata con la dicitura di color giallo (pantone "Process Yellow U") "PONENTE SOCCORSO" nella parte superiore e "MISERICORDIA" nella parte inferiore. All'interno di esso vi è il simbolo internazionale di soccorso denominato: "STAR OF LIFE" di colore ciano (pantone "Process Cyan U"), il serpente è colorato di giallo (pantone "Process Yellow U") a cui viene intrecciata ad essa la silhouette della Regione Liguria con il lato ponente di color giallo (pantone "Process Yellow U"). Lo stile dei caratteri utilizzati è Sans Serif Medium Bold.

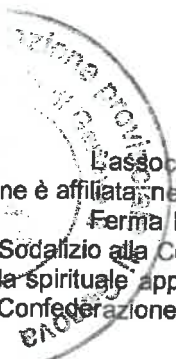
Articolo 9 – Veste

La divisa storica dei Confratelli è costituita da una veste nera semplice e breve, con buffa simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio con rosario nero con una medaglia col simbolo F/M e croce latina da un lato e l'immagine della Madonna dall'altro.

È fatto obbligo di indossarla nelle funzioni religiose.

Per i servizi di pronto soccorso e di assistenza potrà essere adottata una divisa secondo il modello indicato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Articolo 10 - Affiliazione alla Confederazione Nazionale

L'associazione è costituita con l'assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, ne è affiliata, ne accetta gli statuti e ne costituisce la rappresentanza locale.

Ferma l'autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa dell'associazione, la partecipazione del Sodalizio alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia implica per tutti gli iscritti dell'associazione la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei Confratelli delle Misericordie d'Italia, rappresentata dalla Confederazione stessa, nonché l'impegno di mobilitazione caritativa in caso di necessità.

Articolo 11 - Adesione ad altre organizzazioni

Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, l'associazione potrà aderire ad altre associazioni, o federazioni di associazioni, solo se siano conformi al carattere ispiratore del movimento e previa autorizzazione della stessa Confederazione.

Del pari, in seno all'associazione, non potranno sorgere altre associazioni se non contemplate come proprio settore di attività e di cui sarà data comunicazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per la relativa approvazione.

Per il motivo di cui al primo comma del presente articolo l'associazione non potrà partecipare né aderire ad iniziative e/o manifestazioni che esulino dai propri principi ispiratori.

Articolo 12 - Entrate e assenza scopo di lucro

L'associazione trae i mezzi economici e finanziari, per il raggiungimento degli scopi istituzionali, dalle rendite del patrimonio immobiliare e mobiliare, dalle quote degli iscritti, dalle offerte, da contributi e lasciti che potranno ad essa pervenire da soggetti pubblici o privati, nonché dall'esercizio di iniziative o altre forme di entrate volte a ricevere carità per restituire carità.

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Nel dettaglio, le entrate dell'associazione sono così individuate:

- a) quote e contributi degli iscritti;
- b) contributi di privati, singoli ed organizzazioni;
- c) contributi dello Stato e delle istituzioni pubbliche, anche finalizzati esclusivamente a sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi comunitari e di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente.

Per attività secondarie e strumentali, rispetto a quelle di interesse generale, secondo il significato dato a tale accezione dalle disposizioni vigenti, possono anche essere realizzati:

- g) proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale nei limiti stabiliti dalla legge e dallo statuto;
- h) redditi derivanti da cespiti patrimoniali o partecipazioni in altre attività;
- i) altre entrate derivanti da iniziative dirette o mediante partecipazione ad iniziative altrui, anche di natura economica nei limiti di legge, sempre che siano finalizzate al perseguimento degli scopi statutari.

L'associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

Le opere di misericordia dell'associazione e dei Confratelli sono gratuite fatto salvo se diversamente previsto o permesso dalla normativa vigente.

Articolo 13 - Il volontariato

Il volontariato è la divisa morale dei Confratelli in ogni loro prestazione di attività.

È fatto espresso divieto per i Confratelli l'accettare qualsiasi forma di compenso.

Il Confratello di Misericordia riceve dall'assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e lo ringrazia con l'espressione del tradizionale motto delle Misericordie "Che Iddio gliene renda merito".

Al solo fine di promuovere una sana emulazione nelle opere di carità e di servizio potranno essere concesse ai Confratelli distinzioni aventi puro carattere morale.

L'associazione iscrive in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale (art. 17 CTS, comma 1).

L'attività volontaria è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui l'aderente è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria e non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario (art. 17 CTS, comma 3).

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute

e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi ed alle condizioni previste dalla normativa vigente (Art. 17 CTS, comma 3).

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione di cui il volontario è socio od associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria (Art. 17 CTS, comma 5).

L'associazione non potrà distribuire, neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo (Art. 8 CTS).

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

L'associazione può prevedere, in coerenza con lo statuto, apposito regolamento per disciplinare diritti e doveri dei volontari.

Articolo 14 - Gruppi operativi

L'associazione promuove la donazione del sangue e degli organi.

L'associazione promuove il volontariato giovanile anche attraverso il gruppo "Gemme"; un rappresentante del gruppo "Gemme" partecipa al Magistrato senza diritto di voto.

Per tutti gli altri settori di attività caritative, in accordo con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, l'associazione può costituire gruppi funzionali coordinandoli con apposito regolamento e delegando quale responsabile un componente del Magistrato.

CAPO - II

REQUISITI DI APPARTENENZA ALL'ASSOCIAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI

Articolo 15 - Iscrizione

Tutti gli iscritti al Sodalizio, in qualità di associati, possono essere anche chiamati utilizzando il nome tradizionale di "Confratello" o "Consorella" ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale dell'associazione.

Questi si suddividono in tre categorie:

- a) Confratelli effettivi
- b) Confratelli sostenitori,
- c) Confratelli onorari.

A queste tipologie di Confratelli/Soci si devono aggiungere gli Aspiranti Confratelli che non sono ancora Confratelli e/o Soci effettivi ma lo diventeranno solo al termine del periodo di aspirantato.

L'iscrizione avviene su domanda da presentare al Governatore.

Il Magistrato alla prima riunione utile, o comunque entro gg. 60 dalla presentazione della domanda da parte dell'interessato, comunica la decisione di ammissione all'aspirante ovvero, con motivazione espressa, ne comunica il diniego.

In caso di diniego, entro trenta (30) giorni dalla data riportata sulla comunicazione di rigetto o meglio entro 30 gg dalla data di ricevimento della raccomandata di comunicazione in cui si informa l'aspirante del diniego verso la sua ammissione, l'aspirante può chiedere, per iscritto, che sulla sua istanza di ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci la quale delibera, se non appositamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

L'iscrizione alla Confraternita è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale.

Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, di cui al primo comma dell'articolo 11, i Confratelli, riuniti in un'unica grande famiglia, possono essere iscritti a più Confraternite di Misericordia.

Di questo deve essere fatta menzione nella domanda di iscrizione di cui al comma terzo del presente articolo o, nel caso di iscrizione ad altro Sodalizio avvenga in momenti successivi, deve essere portato a conoscenza il Magistrato della Confraternita.

L'organizzazione della Confraternita non può limitare temporaneamente la partecipazione alla vita associativa salvo la previa assunzione di provvedimenti disciplinari interni nel caso in cui ciò sia reso necessario.

I Confratelli possono esaminare i libri sociali esclusivamente presso la sede della Confraternita a partire dal 30esimo giorno successivo alla richiesta, formulata mediante lettera raccomandata o tramite altro mezzo postale, di comunicazione fax o telematico purché risulti provata la data di invio.

Il richiedente deve altresì rilasciare una ricevuta nella quale dichiara di avere preso visione della documentazione richiesta e si impegna a non divulgare.

Articolo 16 - Qualifiche dei Confratelli

I Confratelli effettivi sono coloro che, compiuto il periodo di aspirantato, accettano l'obbligo del servizio attivo nelle opere che costituiscono il motivo ispiratore della Confraternita.

Costituiscono il corpo funzionale della Confraternita stessa, godono di tutti i diritti sociali e partecipano all'assemblea con diritto di voto attivo, ed acquisiscono diritto di elezione (diritto di voto passivo) dopo due anni di permanenza nella categoria.

I Confratelli sostenitori non compiono il periodo di aspirantato; sono coloro che sostengono moralmente, economicamente e/o materialmente la Confraternita senza obbligo di servizio e si impegnano alle contribuzioni che saranno stabilite per tale categoria.

I Confratelli sostenitori partecipano all'Assemblea e hanno diritto di voto attivo ed acquisiscono diritto di elezione (diritto di voto passivo) dopo due anni di permanenza nella categoria.

I Confratelli onorari non compiono il periodo di aspirantato; sono individuati nella figura dei Correttori Spirituali che hanno sostenuto e/o sostengono moralmente e spiritualmente la Confraternita nello svolgimento della sua attività.

In base alla Nota Direttoriale n. 18244 del 30/11/2021 del Ministero del Lavoro i Confratelli Onorari non hanno alcuna limitazione nell'esercizio dei diritti rispetto alle altre categorie di Confratelli avendo parità di diritti partecipativi e di voto indipendentemente dalla categoria di appartenenza.

Ogni Correttore Spirituale nominato dall'Ordinario Diocesano competente per territorio su proposta del Magistrato della associazione ex art. 38 del presente Statuto, stante il suo valore spirituale e l'importanza che riveste rispetto ai valori della Confraternita, acquisisce di diritto la qualifica di Confratello Onorario.

Gli aspiranti Confratelli sono invece individuati in coloro che intendono fare parte della categoria dei Confratelli ma ancora non hanno acquisito la qualifica di associato/a e/o confratello/consorella.

Il periodo di aspirantato ha la durata di dodici mesi di ininterrotto e lodevole servizio presso l'associazione al termine del quale l'aspirante confratello, dopo deliberazione positiva del Magistrato, diventa Confratello effettivo con possibilità di svolgere servizio attivo presso l'associazione.

Il passaggio a Confratello Effettivo è automatico allo scadere del periodo di dodici mesi se non interviene una motivata delibera di diniego del Magistrato (in tal caso valgono le previsioni di cui all'art. 15 presente statuto).

Il passaggio spiritualmente e formalmente è sancito con il rito della vestizione e la consegna della veste simbolo di sacrificio, preghiera ed anonimato.

Gli aspiranti Confratelli possono assistere all'Assemblea ma non hanno diritto di elezione attiva e passiva fino a quando non diventano Confratelli/Soci effettivi.

La Confraternita può prevedere la figura del simpatizzante il quale non è socio e/o confratello ma può contribuire al sostentamento della Confraternita non partecipando all'attività degli organi sociali della stessa.

Articolo 17 - Requisiti di iscrizione

Per essere iscritti all'associazione occorre tenere una condotta integra sotto il profilo penale e rispetto sa dei fondamentali principi morali e cristiani senza che ciò costituisca pregiudizio verso gli appartenenti ad altre religioni. I Confratelli si impegnano a sostenere moralmente, materialmente o con la loro opera i fini istituzionali dell'associazione e sono tenuti al versamento della quota associativa annuale determinata dal Magistrato, secondo la categoria di appartenenza.

La quota o contributo associativo è intransmissibile.

CAPO III

DIRITTI E DOVERI DEGLI ISCRITTI

Articolo 18 - Diritti e doveri dei confratelli

I Confratelli hanno il diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- b) eleggere i componenti degli organi associativi;
- c) essere eletti quali membri degli organi associativi nel rispetto del presente Statuto, del regolamento e della normativa vigente;
- d) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti del presente Statuto;

e) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi della Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente Statuto;

f) essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata secondo i limiti stabiliti dagli organi sociali nel rispetto della vigente normativa;

g) essere informati sull'attività associativa;

h) esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'organo di amministrazione;

i) recedere dall'appartenenza all'Associazione

Gli iscritti all'associazione hanno il dovere di:

a) osservare lo Statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi dell'associazione;

b) tenere condotta morale e civile irreprensibile, sia all'interno dell'Associazione che nella vita privata;

c) disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umana e cristiana carità;

d) tenere nei confronti dei Confratelli preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione;

e) collaborare alle iniziative dell'associazione e partecipare alle riunioni;

f) partecipare alle iniziative di carattere generale promosse della Confederazione

Nazionale delle Misericordie d'Italia;

g) assolvere al pagamento della quota associativa.

Articolo 19 - Provvedimenti disciplinari

I Confratelli sono passibili dei sotto citati provvedimenti disciplinari, previa contestazione scritta dell'addebito, con invito a presentare entro 15 gg al Magistrato le proprie giustificazioni:

a) ammonizione;

b) sospensione a tempo determinato;

c) decadenza;

d) esclusione.

La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti a) e b) è del Magistrato. Contro i provvedimenti di cui ai punti a) e b) l'interessato può presentare ricorso, in forma scritta, entro 15 gg dalla comunicazione, al Collegio Probivirale (se presente) il quale decide, sentito l'interessato ed il Governatore, con parere definitivo.

La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti c) e d) è dell'Assemblea e valgono le disposizioni del successivo art. 20.

Articolo 20 - Perdita della qualità di iscritto

La qualità di iscritto all'associazione si perde per dimissioni, per decadenza o per esclusione.

Si perde per dimissioni qualora il Confratello presenti al Magistrato, in forma scritta, la propria rinuncia a mantenere il suo diritto di Confratello.

Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza all'associazione di cui all'art. 17. Inoltre, l'iscritto decade qualora, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti all'art. 18 oppure rimanga moroso per oltre un biennio nel pagamento della quota sociale pur essendo in grado di assolvervi.

Si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza dell'iscritto all'associazione. La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sia spirituale che materiale verso l'associazione.

I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti motivatamente dal Governatore all'Assemblea. Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione scritta all'interessato, per raccomandata o ricevuta a mano, da parte del Magistrato, con invito a presentare entro 15 gg le proprie deduzioni che, unitamente a quelle del Magistrato, saranno rese note all'Assemblea.

L'Assemblea delibera a scrutinio segreto.

Il provvedimento irrogato dall'Assemblea potrà essere revocato qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato previa presentazione di una nuova domanda da presentarsi, da parte dell'interessato, al Governatore, con le modalità di cui agli artt. 15 e 16, e sulla quale il Magistrato delibererà, sentito il parere del Collegio Probivirale (se presente), l'accettazione e la riconferma al richiedente dei diritti di cui godeva in precedenza. L'eventuale nuova domanda non potrà essere in nessun caso presentata prima di un anno dalla data di irrogazione del provvedimento di decadenza preso dall'Assemblea.

CAPO IV

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 21 - Gli organi

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea;
- b) Il Magistrato;
- c) Il Governatore;
- d) Il Collegio Probivirale (in quanto facoltativo, si elegge solamente in presenza di candidati);
- e) Il Collegio dei Sindaci Revisori.

L'ASSEMBLEA

Articolo 22 – Composizione

L'Assemblea è sovrana ed è composta da tutti i Confratelli effettivi e da quelli sostenitori iscritti nel libro degli associati ed è presieduta dal Governatore o, in sua assenza, dal Vicegovernatore o, in mancanza di questo, dal componente del Magistrato più anziano di età.

È possibile da parte dei presenti nominare il Presidente e Segretario in persona diversa da quelli effettivi.

Articolo 23 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria di norma ogni anno entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente, ed ogni quattro anni per l'elezione delle cariche sociali.

L'Assemblea è convocata dal Governatore con lettera personale da inviare al domicilio degli iscritti almeno 20 giorni prima della data fissata per la riunione e comunque dandone massima diffusione tra gli aderenti, ovvero anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici (e-mail ovvero messaggio su Whatsapp) nonché attraverso la affissione di avviso di convocazione nei luoghi pubblici della associazione almeno venti (20) giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti da trattare.

La seconda convocazione potrà essere fatta anche per il giorno successivo e comunque a distanza di almeno 24H dalla adunanza in prima convocazione.

I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Governatore e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro.

Le deliberazioni dell'assemblea sono rese pubbliche tramite la loro affissione nella bacheca della associazione, ove dovranno rimanere per un periodo non inferiore a 10 giorni.

L'Assemblea Ordinaria, ex art. 25 lett. a), b) c), d), e) e g) Dlgs 117/2017 ha competenza inderogabile su:

- 1) Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- 2) Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- 3) Approva il bilancio;
- 4) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 5) Delibera sulla esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- 6) Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari

Articolo 24 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e specificamente:

- a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei Confratelli.
- b) quando il Collegio dei Probiviri o dei Revisori dei Conti, per gravi e motivate ragioni da comunicarsi per iscritto, ne richiedano all'unanimità la convocazione al Magistrato;
- c) quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per problemi inerenti all'Associazione o per iniziative di carattere generale;
- d) quando il Magistrato ne ravvisi la necessità.

L'Assemblea Straordinaria, ex art. 25 lett. f), h) e i) Dlgs 117/2017 è comunque sempre competente nelle seguenti materie:

- 1) Modifica dello statuto;
- 2) Scioglimento della associazione;
- 3) Devoluzione del patrimonio della associazione;

4) Trasformazione, Fusione e/o Scissione della associazione.

Nei casi di cui alle lettere a) b) c) il Governatore deve convocare l'Assemblea entro un mese con le modalità di cui all'art. 23 presente statuto

Articolo 25 - Quorum costitutivo

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Confratelli mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, sempreché tale numero sia almeno il doppio dei componenti del Magistrato.

In caso di impedimento a partecipare all'Assemblea, ogni Confratello potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da altro Confratello il quale, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore di più di due deleghe

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e specialmente:

- Quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei Confratelli;
- Quando il Collegio dei Probiviri o dei Revisori dei Conti per gravi e motivate ragioni, da comunicarsi per iscritto, ne richiedano all'unanimità la convocazione al Magistrato;
- Quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per problemi inerenti alla Confraternita o per iniziative di carattere generale;
- Quando il Magistrato ne ravvisi la necessità.

Alla assemblea (sia essa ordinaria ovvero straordinaria) si può partecipare mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto può essere esercitata per corrispondenza ovvero in via telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa al voto.

Articolo 26 - Quorum deliberativo

L'Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai presenti.

Gli astenuti non si computano fra i votanti.

I componenti del Magistrato ed il Collegio dei Sindaci revisori nelle deliberazioni concernenti rispettivamente il resoconto morale e finanziario non hanno diritto di voto.

I componenti del Collegio dei Revisori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni concernenti il bilancio.

Per le proposte di riforma dello statuto da parte dell'Assemblea sono previste le particolari norme di cui al sesto comma dell'art. 43.

Articolo 27 - Attribuzioni

L'Assemblea ha il compito di:

a) deliberare l'approvazione del bilancio predisposto in conformità con le norme vigenti, corredato della relazione del Governatore sull'attività dell'associazione svolta nell'anno precedente e della relazione del Collegio dei sindaci revisori o, laddove esistente, dell'Organo di controllo;

b) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Governatore, di concerto con il Magistrato, adottando, ove necessario, le relative deliberazioni;

c) eleggere, a scrutinio segreto, i consiglieri/amministratori che compongono il Magistrato, i membri del Collegio Probivirale ed i membri del Collegio dei Sindaci revisori (se previsto e/o necessario ex lege T.U. 117/2017 e ss modifiche);

d) nominare l'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

e) deliberare, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, sulle modifiche del presente Statuto proposte dal Magistrato di concerto con il Collegio Probivirale;

f) deliberare, su proposta del Magistrato, in merito a quanto previsto dall'art.44;

g) nominare, nella riunione che precede ogni quadriennio, la Commissione Elettorale e stabilire il numero dei componenti il Magistrato;

h) assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione dei Confratelli;

i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.

IL MAGISTRATO

Articolo 28 - Attribuzioni

Il Magistrato è l'organo di governo dell'Associazione, delibera su tutte le materie non riservate

specificamente all'Assemblea ed è eletto dalla stessa Assemblea.

In particolare:

- a) provvede all'amministrazione dell'Associazione ivi compreso l'acquisto e la vendita o la permuta di beni immobili e mobili, di automezzi e per la creazione di passività ipotecarie nonché stabilisce le attività diverse, non già richiamate dallo Statuto;
- b) provvede ad assicurarsi che non siano in alcun modo cedibili né alienabili i beni e le cose aventi carattere storico ed artistico, né carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita dell'associazione;
- c) provvede, al suo interno, all'elezione del Governatore (presidente e legale rappresentante della ODV), del Vicegovernatore, del Segretario e dell'Amministratore operativo nonché ad ogni altra nomina che si rendesse necessaria. La nomina del Segretario può avvenire anche al di fuori degli eletti tenuto conto delle particolarità di cui all'art. 33;
- d) redige il Regolamento Generale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, nonché le norme di attuazione del presente Statuto ed emana ogni qualsiasi regolamento organizzativo necessario al buon funzionamento del Sodalizio;
- e) delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all'assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente e dei collaboratori in linea con quanto previsto dalla normativa vigente ed adotta i relativi provvedimenti;
- f) provvede alla predisposizione del regolamento organico per la determinazione della pianta, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente;
- g) predispone i bilanci consultivi e preventivi, nelle forme previste dalla normativa vigente, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- h) delibera sull'accettazione di eredità, con beneficio di inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati, richiedendone la prescritta autorizzazione ai competenti organi;
- i) prende in via d'urgenza, eccetto i casi previsti agli artt. 21, comma 2 e 3, 22 e 24 del c.c., i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse del Sodalizio, salva la ratifica alla prima Assemblea successiva;
- j) delibera sull'ammissione dei nuovi Confratelli, confermando o revocando la decisione assunta dal Governatore sull'ammissione degli stessi, esprimendo, entro un anno, motivata delibera di diniego alla loro definitiva adesione;
- k) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;
- l) cura l'osservanza dello spirito religioso dell'Associazione nonché la preparazione spirituale e morale dei Confratelli di cui la direzione ed il coordinamento sono affidati al Correttore;
- m) propone all'Assemblea, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, le modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo dei Confratelli;
- n) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti dell'Associazione, per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività nominando un coordinatore fra i componenti il Magistrato;
- o) autorizza il Governatore a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse dell'Associazione;
- p) determina l'ammontare della quota associativa che ogni Confratello deve versare annualmente per il funzionamento dell'Associazione a seconda della categoria di appartenenza;
- q) propone alla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al Correttore, i nominativi di Confratelli per il conferimento di distinzioni al merito della carità e del servizio;
- r) provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo le disponibilità e possibilità dell'Associazione;
- s) tiene, oltre al libro delle deliberazioni del Magistrato, il libro degli associati e il libro delle deliberazioni assembleari;
- t) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente Statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi dell'Associazione.

Articolo 29 – Composizione

Il Magistrato è composto da un numero di Confratelli stabilito dall'Assemblea, purché dispari, non inferiore a cinque e non superiore a nove. I confratelli sostenitori non potranno essere in numero superiore ad un terzo del totale, arrotondato per difetto.

Per essere eletti nel Magistrato occorre aver maturato, alla data stabilita per le elezioni, almeno due anni dalla data della delibera di passaggio alla categoria dei Confratelli effettivi e di tre anni di iscrizione all'Associazione fatto salvo se diversamente disposto in occasione della assemblea che delibera le nuove elezioni.

Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato, per nessuna ragione, Confratelli con legami di coniugio, di parentela fino al quarto grado e di affinità fino al secondo grado fatto salvo se diversamente

disposto in occasione della assemblea che delibera le nuove elezioni, nonché Confratelli eletti alla carica di Proviviro e Sindaco Revisore o nominati come Organo di controllo e/o soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Non sono inoltre eleggibili nel Magistrato il personale dipendente della Confraternita nonché i Confratelli che rivestono cariche politiche a qualunque livello.

Articolo 30 - Adunanze

Il Magistrato si riunisce di norma una volta al mese nonché ogni qual volta il Governatore lo ritenga necessario, oppure, ove sia presentata domanda al Governatore da parte di almeno un terzo dei componenti il Magistrato.

Il Magistrato può essere convocato anche su richiesta scritta e motivata dalla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia e dal Presidente del Collegio dei Probiviri.

L'invito all'adunanza è comunicato dal Governatore e dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno e dovrà essere inviato almeno 5 giorni prima della data fissata.

Per il suo carattere di organo di governo, in caso di necessità ed urgenza, il Magistrato può essere convocato anche telefonicamente.

Il Magistrato delibera validamente, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti, in seconda convocazione, da indire almeno un'ora dopo la prima, con almeno la presenza di un terzo dei componenti l'organo.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza; in caso di parità di voti prevale il voto del Governatore. Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.

Articolo 31 - Il Governatore

Il Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. È il capo dell'Associazione, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma. Rappresenta l'Associazione all'interno della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, nelle relative assemblee.

In particolare, il Governatore:

- a) vigila per la tutela delle ragioni, degli interessi e delle prerogative dell'Associazione e veglia sull'osservanza dello Statuto e dei regolamenti;
- b) indice le riunioni di Magistrato e convoca l'Assemblea assumendone in entrambi i casi la presidenza;
- c) attua le deliberazioni del Magistrato;
- d) firma la corrispondenza e, in unione col Segretario, le carte ed i registri sociali;
- e) cura, congiuntamente con il Segretario e l'Amministratore, la tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili;
- f) tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia agli effetti di ogni evento che consigli l'interessamento della Confederazione stessa;
- g) prende ogni provvedimento d'urgenza anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario, salva ratifica del Magistrato nella prima riunione successiva al provvedimento.

Il servizio di Governatore è incompatibile con rapporti di lavoro con le Misericordie o loro articolazioni a qualsiasi livello.

Articolo 32 - Il Vicegovernatore

Il Vicegovernatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Coadiuvando, indipendentemente dalle sue specifiche funzioni, il Governatore e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento. Inoltre, opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Magistrato riterrà opportuno affidargli.

Articolo 33 - Il Segretario

Il Segretario è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Redige i verbali del Magistrato e dell'Assemblea e di tutte le commissioni o gruppi di lavoro di cui alla lettera n) dell'art. 28. È consegnatario dei documenti e dell'archivio dell'Associazione; cura la corrispondenza insieme al Governatore con il quale collabora alla tenuta degli inventari di cui alla lettera e) dell'art. 31.

Collabora inoltre con l'Amministratore per la tenuta della contabilità e nella preparazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente.

In relazione alla particolarità del servizio di segreteria, il Segretario può essere nominato dal Magistrato anche tra persone esterne agli organi sociali. In tal caso il segretario partecipa ai lavori del Magistrato senza diritto di voto.

Articolo 34 – L'Amministratore

L'Amministratore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. In collaborazione con il Governatore ed il Segretario, cura la parte amministrativa di tutte le attività dell'associazione firmando i relativi documenti. Provvede, con la collaborazione del Segretario, alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili ed a predisporre la bozza di rendiconto economico e finanziario nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre al Magistrato.

Articolo 35 – Gratuità e durata degli organi sociali

Tutti gli incarichi degli organi sociali sono a titolo gratuito, durano in carica quattro anni ed i Confratelli componenti gli organi sociali sono rieleggibili.

Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componente succede il primo dei non eletti e se l'elezione del membro cessato non è avvenuto su lista, la nomina del nuovo membro è fatta nella prima riunione successiva dell'organo demandato alla sua nomina.

I nuovi membri inseriti a copertura di quelli vacanti restano in carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati.

I componenti gli organi dell'associazione che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall'incarico e quindi sostituiti.

Articolo 36 – Il Collegio Probivirale

Il Collegio Probivirale è composto da tre membri eletti dall'Assemblea, fra i Confratelli con particolare conoscenza del corpo sociale e del Sodalizio e per dedizione all'Associazione.

Per l'eleggibilità al Collegio Probivirale valgono le norme di cui al precedente articolo sulla composizione del Magistrato.

Il Collegio, dopo l'elezione, si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario. Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente ogni qual volta ci sia materia di decisione di sua competenza ed almeno una volta all'anno per la verifica dell'andamento dell'Associazione.

In particolare:

a) vigila sull'esatta osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte di ogni Organo dell'Associazione;

b) interpreta, in caso di divergenze, le norme dello Statuto e dei regolamenti, sentito il parere del collegio Probivirale della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;

c) decide sui ricorsi presentati dai Confratelli contro i provvedimenti disciplinari irrogati dal Magistrato nei confronti di quest'ultimi;

d) convoca, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata, il Magistrato dell'Associazione;

e) sostituisce l'opera del Magistrato qualora quest'ultimo sia dimissionario o sia impedito eccezionalmente a funzionare fino alle elezioni che dovranno essere promosse non oltre un trimestre dalla data di sostituzione.

L'accertata impossibilità di indire nuove elezioni sarà motivo per ricorrere alle norme di cui all'art. 47 commi 1 e 2.

I membri del Collegio possono essere invitati alle riunioni del Magistrato, senza diritto di voto, e non possono essere eletti contemporaneamente nel Magistrato né nel Collegio dei Sindaci Revisori.

Il Collegio è validamente costituito con almeno la presenza di due componenti, fra i quali il Presidente, e delibera a maggioranza, stabilisce le regole procedurali in modo che sia assicurato e garantito il contraddittorio. Decide con pronunce motivate e, se del caso, anche in via equitativa.

Esso tiene il libro delle proprie adunanze.

Articolo 37 – Il Collegio dei revisori e l'Organo di controllo

La Confraternita, al fine di vigilare sul non superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre parametri previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117 del 3 agosto 2017 sul Terzo Settore, elegge un Collegio dei Sindaci Revisori composto da tre membri eletti dalla Assemblea tra i Confratelli.

Per l'eleggibilità al Collegio dei Sindaci il Collegio delibera validamente con la presenza di due componenti.

I componenti il Magistrato ed il Collegio dei Sindaci revisori nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e finanziario, non hanno diritto di voto.

Quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei parametri previsti dal sopra citato art. 30 del D.Lgs 117/2017 la Confraternita nomina, per mezzo di delibera assembleare, un Organo di Controllo, anche monocratico, a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'art. 30 comma 6 del menzionato dlgs.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria anche quando l'ETS costituirà patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 10 Dlgs 117/2017, ovvero l'ETS si doterà – come previsto - di personalità giuridica.

Al momento di inizio di operatività dell'Organo di Controllo, il Collegio dei revisori dei Conti cessa la propria attività.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 c.c. sulle cause di ineleggibilità e di decadenza dalla carica di sindaco. Essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti previste dal 2° comma dell'art. 2397 C.C. cioè uno fra i revisori dei conti iscritti nell'apposito registro, gli altri fra gli iscritti negli albi professionali previsti da un apposito decreto del Ministro della Giustizia.

Nel caso di organo collegiale, cioè di collegio dei sindaci, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti di esso (5° comma).

L'organo di controllo svolge anche funzione di revisione legale dei conti al superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre limiti di cui all'art. 31 del d. lgs. del 3 agosto 2017.

L'organo di controllo, qualora gli sia attribuita anche la funzione di revisione legale, deve essere composto da persone fisiche iscritte nell'apposito registro.

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri e due supplenti eletti dall'Assemblea fra i Confratelli secondo le modalità degli articoli precedenti e dovranno essere in possesso di adeguati titoli professionali.

Per l'eleggibilità del Collegio dei Sindaci Revisori valgono le norme di cui al precedente art. 30 comma 3, 4 e 5.

I membri supplenti intervengono alle sedute in caso di assenza o impedimento dei membri effettivi.

Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario.

Il Presidente dovrà essere iscritto nell'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri o degli avvocati e procuratori o dei revisori legali dei conti.

I membri del Collegio dei Revisori dei conti non possono essere contemporaneamente eletti nel Magistrato, né nel Collegio Probivirale.

Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti.

I membri del Collegio possono essere invitati alle riunioni del Magistrato, ma senza diritto di voto.

Il Collegio delibera validamente con la presenza di tre componenti, fra cui il Presidente.

Per tutto si richiama comunque la previsione contenuta nell'art. 30 CTS il quale specifica che, in caso di superamento dei limiti di cui all'art. 31 CTS.

L'organo di controllo può svolgere anche funzioni di collegio dei revisori (comma 6) a condizione che i suoi membri siano iscritti al registro dei revisori (e non viceversa)

Articolo 38 – Il Correttore

L'Assistente ecclesiastico o "Correttore" è nominato dall'Ordinario Diocesano competente per territorio su proposta del Magistrato.

Rappresenta l'autorità religiosa all'interno della Confraternita per le materie spirituali, religiose o di culto.

Cura l'osservanza dello spirito religioso della Confraternita e la preparazione spirituale e morale dei Confratelli anche attraverso corsi di formazione per i quali potrà collaborare con il "Correttore" della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Le deliberazioni che investono direttamente l'indirizzo morale e religioso della Confraternita, per essere esecutive, dovranno avere il parere favorevole del "Correttore".

Partecipa senza voto deliberativo in qualità di consigliere alle riunioni del Magistrato e partecipa altresì alle riunioni eventualmente indette dal Collegio Nazionale dei "Correttori" organo della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Tiene la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose.

Propone alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al Magistrato, le distinzioni al merito della carità e del servizio per i Confratelli.

Rivestendo la qualifica di Confratello Onorario al Correttore Spirituale viene riconosciuto il diritto di voto deliberativo nell'ambito della Assemblea e potrà far parte del Magistrato nel caso in cui lo stesso venga eletto quale membro del magistrato medesimo avendo diritto all'elettorato attivo e passivo come qualsiasi altro soci effettivo.

L'Assistente ecclesiastico o "Correttore Spirituale" è nominato dall'Ordinario Diocesano competente per territorio su proposta del Magistrato della associazione.

Rappresenta l'autorità religiosa all'interno della Confraternita per le materie spirituali, religiose o di

Cura l'osservanza dello spirito religioso della Confraternita e la preparazione spirituale e morale dei Confratelli anche attraverso corsi di formazione per i quali potrà collaborare con il "Correttore" della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Le deliberazioni che investono direttamente l'indirizzo morale e religioso della Confraternita, per essere esecutive, dovranno comunque ricevere il parere favorevole del "Correttore".

Trattandosi di Confratello Onorario partecipa con voto deliberativo in qualità di consigliere alle riunioni del Magistrato e partecipa altresì alle riunioni eventualmente indette dal Collegio Nazionale dei "Correttori" organo della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Tiene la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose.

Propone alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al Magistrato, le distinzioni al merito della carità e del servizio per i Confratelli.

Il Correttore in quanto Confratello Onorario partecipa alle riunioni della Assemblea dove ha voto deliberativo in quanto socio a pieno titolo della Confraternita.

Articolo 39 – La Commissione elettorale

La Commissione Elettorale è eletta dall'Assemblea nella riunione che precede il termine di ogni quadriennio. È composta da un numero tra tre e cinque membri scelti fra i confratelli ed ha il compito di:

- a) nominare, fra i suoi componenti, il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario;
- b) redigere la lista di nominativi per la carica di membri del Magistrato, contenente un numero che sia almeno il doppio dei confratelli da eleggere, tenendo conto di quanto previsto dai commi 3,4 e 5 dell'art. 29;
- c) redigere la lista di 5 Confratelli per l'elezione del Collegio dei Proviviri di cui i primi 3 verranno eletti come effettivi mentre il quarto ed il quinto saranno eletti come supplenti;
- d) redigere la lista di 5 Confratelli per l'elezione del Collegio dei sindaci revisori di cui i primi 3 verranno eletti come effettivi mentre il quarto ed il quinto saranno eletti come supplenti.
- e) accerta l'identità degli aventi diritto al voto ed il titolo di partecipazione all'assemblea;
- f) accerta la regolarità delle deleghe;
- g) cura le operazioni di voto e redige verbale delle operazioni stesse.

Le liste devono riportare il nome del Confratello e la data di iscrizione al Sodalizio.

Ogni confratello, o gruppi di Confratelli, potranno presentare alla Commissione Elettorale proposte di candidature nei termini che la stessa Commissione indicherà. Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale sono trasmesse al Governatore il quale le allegherà all'avviso di convocazione dell'Assemblea tenendo presente che dovrà essere convocata almeno 30 gg prima della data fissata.

Per la stesura delle liste la Commissione dovrà tenere conto delle norme di cui al precedente art. 31.

Articolo 40 – Modalità di elezione degli organi

Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale non sono vincolanti ed ogni Confratello avente diritto al voto potrà esprimere la propria preferenza anche per Confratelli non compresi nelle citate liste. Ogni elettore può esprimere la sua preferenza per un massimo di due voti per il Collegio dei Proviviri; due voti per il Collegio dei Revisori dei conti ed un numero di preferenze pari ai $\frac{3}{4}$ degli eleggibili per il Magistrato.

Risulteranno eletti per ogni carica i Confratelli che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti risulterà eletto il Confratello con maggiore anzianità di iscrizione all'associazione. In caso di ulteriore parità sarà preferito il Confratello più anziano di età; successivamente si procederà al sorteggio.

Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo o preferenze per Confratelli non aventi diritto di elezione passiva, saranno dichiarate nulle.

Il Presidente della Commissione Elettorale pubblica per affissione nella sede sociale l'esito delle votazioni, convoca gli eletti entro 7 gg e ne presiede la riunione.

I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi durante le elezioni o per la candidatura o avvenuta elezione di Confratelli, devono essere depositati nel termine perentorio di 3 gg dall'affissione. La Commissione Elettorale si esprimerà sui ricorsi prima dell'insediamento dei nuovi organi.

Articolo 41 – FUNZIONI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE

La commissione è eletta dall'Assemblea nella riunione che precede ogni quadriennio.

E' composta da tre Confratelli e s'insedia almeno un'ora prima di quella stabilita dall'Assemblea per il rinnovo delle cariche.

Svolge i seguenti compiti:

- 
- a) Nomina fra i suoi componenti il Presidente ed il Segretario;
 - b) Accerta l'identità degli aventi diritto al voto ed il titolo di partecipazione all'Assemblea;
 - c) Accerta la regolarità delle deleghe;
 - d) Esperite le incombenze redige apposito verbale che verrà trasmesso alla Commissione Elettorale per essere inserito fra gli atti per il rinnovo delle cariche.

Articolo 41 bis - Composizione della Commissione Elettorale

I componenti la Commissione Elettorale, per le funzioni cui sono chiamati a rispondere, non possono in nessun modo far parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche per gli organi dell'associazione, né essere votati fuori lista.

Le schede contenenti voti per i componenti delle Commissioni di cui al precedente comma saranno annullate.

Articolo 42 - – Gratuità delle cariche elettive

Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte per dovere cristiano, civile e morale ed in relazione al principio del volontariato che è alla base dello spirito dell'associazione.

I Confratelli eletti alle cariche sociali in virtù del ruolo da loro ricoperto dovranno ancor più tenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere, nei confronti degli altri Confratelli, un rapporto di estrema semplicità e cordialità tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica.

Le incompatibilità di cui all'articolo 29 comma 3,4 e 5, si estendono anche tra le figure di Governatore, Presidente del Collegio dei Probiviri e Presidente dei Sindaci Revisori.

Articolo 43 – Riforma dello statuto

La proposta di riforma dello Statuto, oltre che dal Magistrato secondo la norma di cui all'art. 28 punto m), è presentata al Magistrato, mediante motivata mozione scritta, da un numero di Confratelli non inferiore ad un decimo degli iscritti.

La mozione è esaminata dal Magistrato e dal Collegio dei Probiviri in riunione congiunta, e trasmessa alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per il proprio assenso.

Dopo aver esaminato la proposta ed aver acquisito l'assenso scritto della Confederazione Nazionale, il Governatore convoca l'Assemblea straordinaria con specifica indicazione dell'ordine del giorno e del numero degli articoli cui è fatta proposta di riforma nonché l'indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti.

L'avviso di convocazione è inviato nei termini di cui all'art. 23 e con le indicazioni di cui al comma precedente ed inoltre verrà pubblicato in maniera visibile presso la sede sociale per lo stesso periodo di convocazione.

L'avviso dovrà essere trasmesso anche alla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia che, tramite un dirigente delegato, potrà partecipare all'Assemblea. Per l'approvazione di modifiche statutarie occorre il voto favorevole di almeno tre quarti, dei presenti all'Assemblea ed il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Non possono essere oggetto di riforma, se non ad unanimità di voti, gli artt. 2, 4, 5 e 7 i quali definiscono la irrinunciabile fisionomia dell'associazione e le garanzie delle essenzialità della sua vita associativa.

Articolo 44 - Regolamento generale

L'Assemblea approva, a completamento delle norme del presente Statuto, il Regolamento Generale, ivi incluso il Regolamento dei lavori assembleari, i cui articoli potranno essere riformati sempre con le modalità di cui sopra. Il Magistrato provvede a redigere le "Norme di attuazione del Regolamento Generale" riformabili con provvedimento dello stesso Magistrato.

Articolo 45 – Mancato funzionamento dell'associazione

In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento dell'associazione e delle sue attività e qualora l'Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata deserta e non possano operare gli organi ordinari anche con i poteri sostitutivi previsti di cui all'art. 36 comma e), il Governatore dell'associazione segnala alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia l'esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della

normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi.

La richiesta potrà essere presentata anche dal Presidente del Collegio dei Probiviri o da almeno un decimo dei Confratelli.

La Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, accertate le condizioni di anormalità ed esaurito inutilmente il tentativo di ripresa della normale attività associativa, nomina un Commissario Straordinario che provvede al compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione dell'Assemblea degli associati per la ricostituzione degli organi sociali.

Il Commissario straordinario non può comunque rimanere in carica per più di sei mesi **superata tale soglia temporale si dovrà comunque procedere al rinnovo delle cariche sociali mancanti attraverso regolari elezioni in ottemperanza ai principi di democraticità e di elettività delle cariche sociali.**

Ove la convocazione dell'Assemblea risulti impossibile, o l'Assemblea stessa rimanga priva di esiti, il Commissario Straordinario informa la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia anche al fine, ove sia ritenuto opportuno, di portare la questione all'attenzione delle autorità competenti.

Articolo 46 - Recesso dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia

Qualora l'Associazione receda dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, ne venga esclusa o ne venga comunque decisa la non appartenenza, l'Associazione dovrà immediatamente cessare qualsiasi utilizzo del marchio e del logo del Movimento delle Misericordie e procedere entro sei mesi a modificare la denominazione, lo stemma ed ogni altro elemento identificativo che possa ricondurre ad una errata identificazione.

Articolo 47 - Scioglimento dell'associazione

L'associazione non potrà essere sciolta per delibera Assembleare se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e fino a quando non rimanga un numero di Confratelli tale da svolgere anche in parte le opere di carità e di assistenza.

La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Governatore o dal Commissario Straordinario di cui all'art. 45. Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza di Confratelli e della speciale maggioranza di cui all'art. 21, 3° comma del c.c. (tre quarti degli associati).

Dovrà anche essere rivolto tempestivo invito alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, che interverrà all'Assemblea con un suo delegato per esprimere il suo parere nonché per dare la propria eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà dell'associazione.

Con la delibera di scioglimento l'Assemblea nomina tre liquidatori preferibilmente da scegliersi fra coloro che sono stati iscritti all'associazione.

Articolo 48 - Devoluzione del patrimonio

A seguito dello scioglimento e/o estinzione, i beni residui dell'associazione sono devoluti per mezzo di delibera assembleare ad altro Ente del Terzo settore con analoga attività istituzionale e finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, secondo le indicazioni contenute nello Statuto o negli accordi degli aderenti e comunque nei modi e nei termini previsti dall'art. 9 del Dlgs. n. 117/2017 e s.m.i. da intendersi quivi integralmente richiamato e trascritto.

L'assemblea delibera altresì sulle decisioni inerenti alla trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, con il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Tali operazioni sono effettuate secondo le modalità di cui all'art.42-bis, c.c.

Articolo 49 - Riconoscimento della personalità giuridica

Ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte dell'autorità amministrativa, il Governatore dell'associazione è autorizzato ad apportare al presente statuto, sentita la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia ed ottenuto il relativo assenso, le modifiche che si rendessero indispensabili, salvaguardando i principi ispiratori della Misericordia.

Articolo 50 - Norma di rinvii

Per le materie non contemplate nel presente statuto si osservano le norme del c.c. integrate, in quanto non contrastanti, con le disposizioni della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Si osservano, altresì le norme di legge nazionali e/o locali in materia di volontariato.





DIREZIONE PROVINCIALE DI: GENOVA

UFFICIO TERRITORIALE DI: GENOVA 2

Registrazione di Atto Privato

Il 29/04/2025 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TLH , serie 3 , numero 311

data di stipula: 31/03/2025

ident.vo telematico: TLH25L000311000YG per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 95112020102

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

95112020102				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0 , 00

Imposta di Bollo: 0 , 00

Altre imposte: 0 , 00

Sanzioni: 0 , 00

Interessi: 0 , 00

Modalità di pagamento: